

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 118^a - 118. SITZUNG
30-9-1959

INDICE - INHALTSANGABE

Proposta di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca emanate con D.P.R. 8.8.1959, n. 688 (G. U. del 3.9.1959, n. 211) presentata dai Consiglieri regionali Benedikter, Brugger e Pupp.

Pag. 2

Elezione di un membro della Commissione legislativa degli affari generali.

Pag. 28

Vorschlag betreffend die Anfechtung der mit Dekret d. Präs. d. Rep. vom 8.8.1959 Nr. 688 (G. U. vom 3.9.1959 Nr. 211) erlassenen Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino - Tiroler Etschland über den Gebrauch der deutschen Sprache.

Seite 2

Wahl eines Mitgliedes der Gesetzeskommission für Allgemeine Angelegenheiten.

Seite 28

Presidente: dott. SILVIUS MAGNAGO
Vicepresidente: dott. REMO ALBERTINI

Ore 10.40.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 28 luglio 1959.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

« Proposta di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca emanate con D.P.R. 8.8.1959, n. 688 (G. U. del 3.9.1959, n. 211), presentata dai Consiglieri regionali Benedikter, Brugger e Pupp ».

PREVE-CECCON (M.S.I.): On. Presidente, volevo, prima che lei desse inizio alla seduta, prospettare una questione di fondo. Desidero avere la traduzione, il testo tradotto di questo ordine del giorno, da loro presentato, tradotto in lingua italiana nelle parti dove esso è redatto in tedesco, tradotto in lingua italiana nelle parti dove si tenta di scrivere in italiano, perchè non sono riuscito a capire che cosa gli onorevoli proponenti volessero dire con questo ordine del giorno. Ci sono poi delle incongruenze fondamentali, in quanto per esempio qui è datato dall'Assessorato all'edilizia popolare, e lo trovo invece firmato da tre Consiglieri, per cui anche qua mi pare che la contraddizione non lo consente. Vorrei pertan-

to pregarla di avere il testo esatto tradotto in lingua italiana. Vorrei con l'occasione pregarla di un'altra cosa, Presidente: di rispettare i termini entro i quali bisogna mandare questi documenti. Io ho ricevuto la convocazione esattamente quattro giorni prima, non cinque come prescrive lo Statuto e questi termini desidero che, per la funzionalità del Consiglio, vengano sempre rispettati. Non è vero che non ci fosse il tempo di fare; che voi voleste impugnare queste norme di attuazione era noto ancora il giorno in cui l'on. Tinzl disse nella commissione paritetica che avrebbe senz'altro impugnato, la S.V.P., le norme di attuazione che lo Stato avrebbe emanato. Quindi il tempo di preparare i documenti lo avevate, ed anche qui si è violata la legge.

Pertanto, Presidente, la prego di interrompere la seduta, come si è fatto quando il gruppo tedesco ha chiesto la traduzione del documento dell'Assessorato all'agricoltura in lingua tedesca, e chiedo che questo documento venga tradotto in lingua italiana.

PRESIDENTE: Ma mi dica che cosa non è tradotto...

PREVE-CECCON (M.S.I.): Non è tradotta la prima parte, il primo capoverso è scritto tutto in tedesco.

PRESIDENTE: Il primo comma?

PREVE-CECCON (M.S.I.): Il primo comma; poi desidererei che fosse tradotto in italiano anche quello che si è tentato di scrivere in italiano, perchè confesso che non capisco che cosa questo ordine del giorno voglia dire. Sarò veramente ristretto di mente, ma confesso che non ho capito nulla. Non costa nulla un traduttore, ma lo si traduca in corretta lingua italiana, perchè qui non è tradotto in lingua italiana.

PRESIDENTE: Non c'è bisogno di fare una traduzione in italiano in quanto il testo è stato presentato in lingua italiana, così come c'è qui. Non posso cambiare il testo.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Non è vero, Presidente, ci sono parole scritte in tedesco che desidero siano tradotte in italiano. No, sono scritte sul documento, desidero avere il documento scritto in lingua italiana, è un mio diritto che stabilisce lo Statuto ed io lo chiedo.

PRESIDENTE: Il testo della delibera è tutto in italiano ed è stato presentato in italiano, perciò non c'è bisogno di tradurre l'italiano in lingua italiana. Se il testo in lingua italiana non è perfetto grammaticalmente è un altro paio di maniche.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Concettualmente!

PRESIDENTE: E' stato sottoposto al Consiglio il testo in lingua italiana come è stato presentato in lingua italiana, non esiste quindi traduzione dal tedesco in italiano, primo. Secondo, nel testo ci sono due righe e mezzo in lingua tedesca, dove si chiede semplicemente, ma questo non fa parte della delibera: « i sottoscritti chiedono di portare davanti al Consiglio Regionale la seguente deliberazione per l'impugnazione ».

PREVE-CECCON (M.S.I.): No, la voglio in italiano, desidero e voglio la traduzione italiana.

PRESIDENTE: Ma non fa parte del testo, questa è la richiesta.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Come non fa parte del testo? Lo dice lei; io voglio la traduzione italiana, voglio che tutto il documento sia scritto in italiano.

PRESIDENTE: Son due righe e mezzo di richiesta, che non fanno parte del testo, le faccio tradurre dal traduttore ufficiale.

PREVE-CECCON (M.S.I.): No, Presidente, perchè anche quando si è discusso — porto un esempio avvenuto qui dentro — quando si discusse il bilancio dell'Assessorato all'agri-

coltura, e si trattava di un documento stilato dall'Assessore di lingua tedesca in lingua italiana, si è pretesa la traduzione. Pretendo la traduzione di tutte le parti, la pretendo scritta e voglio che il documento mi arrivi così.

NARDIN (P.C.I.): Compreso il nome di Benedikter tradotto in italiano in Di Benedetto...

PRESIDENTE: Il primo comma va cancellato perchè non c'entra con la delibera.

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Salviamo l'Italia!

PRESIDENTE: E' semplicemente la richiesta di convocare.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' una valorizzazione del nuovo Assessorato, si è voluto valorizzare il nuovo Assessorato provinciale dell'edilizia popolare.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Se questo è l'esempio del bilinguismo che volete applicare sono esterrefatto. Pertanto prego il Presidente veramente di rispettare i miei diritti.

PRESIDENTE: Il primo comma lo possiamo cancellare, perchè non c'entra niente il primo comma con il testo. Si può cancellare. Il resto è stato presentato in italiano, quindi non c'è nessun motivo di modificarlo. Per quanto riguarda il secondo quesito che lei ha sollevato, i termini, c'è l'art. 41 del regolamento in base al quale si può in caso di necessità e quando scadono dei termini, soprassedere anche ai termini. Art. 41: « Alle proposte di impugnativa di leggi o di atti aventi valore di legge della Repubblica, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per le proposte di legge ». Con questo è detto tutto. Siccome la richiesta è stata inoltrata un giorno prima della scadenza, non posso convocare il Consiglio troppo tardi, devo dare la possibilità teorica che questa impugnativa venga discussa in tempo in base al Regolamento. E' chiaro.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Non è chiaro perchè qui manca tutta la documentazione.

PRESIDENTE: Il Regolamento.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Ma scherziamo! Sapevamo già a priori che voi impugnate, lo avete dichiarato sempre. Per lo meno mettere i Consiglieri nella possibilità di variare quello che è detto qui, qui a proposito e a sproposito sono citate fonti inesauribili che danno motivo al ricorso, e chi le ha potute consultare in questa materia?

PRESIDENTE: A sensi dell'art. 41 sono autorizzato a convocare il Consiglio anche non mantenendo il termine in questo caso, perchè scadono dei termini. Una cosa è che lei dica che la S.V.P. poteva presentarla prima, è una valutazione di merito, ma la convocazione è regolare perchè i termini scadono il 2 ottobre, per cui è necessario convocarci oggi. E la prima questione l'ho chiarita.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Allora la considera decaduta; a Roma non può andare la prima parte, lei la cancella.

PRESIDENTE: Si capisce.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Cancella anche il precedente primo comma?

PRESIDENTE: Il primo comma va cancellato.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Cancelliamo anche l'Assessorato?...

PRESIDENTE: E' un errore anche questo, è già cancellato.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Lo cancelliamo dalla faccia della terra!...

NARDIN (P.C.I.): La Corte dei Conti non è d'accordo di cancellare.

PRESIDENTE: E' già stato cancellato.

RAFFAELLI (P.S.I.): Come mai ha questa data di presentazione?

PRESIDENTE: Leggo il testo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' proprio il caso di ricorrere alla Corte Costituzionale! Non si capisce più niente.

PRESIDENTE: Allora leggo la delibera: *Viste le norme di attuazione dello Statuto*

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca emanate con D.P.R. 8.8.1959 n. 688 in G.U. del 3.9.1959;

visto l'art. 83 dello Statuto di autonomia che riserva al solo Consiglio Regionale la impugnazione per violazione dello Statuto di atti aventi valore di legge anche quando concernono particolarmente il gruppo di lingua tedesca;

d e l i b e r a

di impugnare a sensi dell'art. 83 dello Statuto il primo comma del D.P.R. 8.8.1959 n. 688 in quanto prescrive l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca negli atti e provvedimenti amministrativi e non soltanto in quelli concernenti la generalità dei cittadini, anzitutto per violazione dell'art. 10 della costituzione, in relazione all'allegato IV. del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato nel testo originale inglese a Parigi il 10 febbraio 1947, contenente un accordo fra il governo italiano ed il governo austriaco stipulato a Parigi il 5.9.1946, che è parte integrante del trattato di pace (art. 10 ed 85 trattato di pace), il quale richiamandosi a provvedimenti legislativi già emanati (d. l. 22.12.1946 n. 825) ed emanandi (d. l. 16.5.1947 n. 555 art. 16) prevede la parificazione della lingua tedesca e italiana nelle pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali, il che implica il diritto all'uso esclusivo della lingua tedesca negli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni come si usa nelle altre provincie esclusivamente la lingua italiana, e non diversamente da quanto stabilito per i rapporti esterni con i cittadini come tali nell'art. 85 dello Statuto ed analogamente a quanto stabilito nell'art. 38 della legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, per la lingua francese nella Valle d'Aosta (vedi per l'analogia l'atto n. 200/5208/3.3 Roma 11 agosto 1959 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni) ed in relazione alla legge dell'assemblea costituente 2.8.1947 n. 811 che autorizza il governo della Repubblica a ratificare il trattato di pace fra le potenze alleate ed associate e l'Italia ed il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 28.11.1947

n. 1430 per la esecuzione del trattato di pace medesimo.

Violazione del principio costituzionale di parità tra i gruppi linguistici (art. 2 e 82 Statuto speciale) tutelato per quanto concerne l'uso della lingua tedesca da leggi speciali della Repubblica cui rinvia l'art. 84 dello Statuto: decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1946 n. 825 concernente l'uso della lingua tedesca nei comuni della provincia di Bolzano, decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 28.11.1947 n. 1430 per la esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10.2.1947 e decreto legislativo capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947 n. 555 art. 16.

Violazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 della costituzione e 2 dello Statuto speciale) che in presenza di apposite norme rispettivamente leggi speciali della Repubblica aventi carattere costituzionale già emanate (vedi punto precedente) non ammette una modifica in peius dello status giuridico di tutela acquisito con la riserva di far valere eventualmente altri motivi nell'atto di impugnazione stesso.

E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Si passa ai voti.

PRESIDENTE: Qui è stato presentato un emendamento.

NARDIN (P.C.I.): Non per oppormi all'iniziativa o altro, ma la mozione prevede una discussione, chiusa la quale si passa solo alla votazione, senza dichiarazione di voto nè altro. Non mi pare che sia possibile riesumare o risuscitare la discussione attraverso la presentazione di emendamenti, quando è stata chiusa la discussione.

PRESIDENTE: E' stata chiusa la discussione generale, lei ricorda che quando trattammo l'impugnazione sulle norme di attuazione dell'edilizia popolare furono anche presentati emendamenti, discussi e votati.

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, mi permetta serenamente di esporle questo. Gli emendamenti allora vennero presentati nel corso della discussione, cosa che invece non è avvenuta qui. L'unico atto che segue la discussione o la chiusura della discussione sulla mozione è la votazione e basta. Non c'è nessun'altra alternativa, non si può presentare emendamenti, non si può fare dichiarazioni di voto, si deve solo votare. L'altra volta si sono presentati emendamenti nel corso della discussione.

PRESIDENTE: Guardi che l'art. 41 del Regolamento dice: « Alle proposte di impugnativa di leggi o di atti aventi valore di legge della Repubblica, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per le proposte di legge »:

Qui si può benissimo fare una discussione generale e si può anche presentare emendamenti e discuterli, votarli, come si è fatto quando il Consiglio deliberò di impugnare le norme di attuazione sull'edilizia popolare. Se vi ricordate abbiamo anche allora discusso emendamenti ed anche votati. Diversa è la situazione della mozione, per la quale noi abbiamo deliberato che non si può presentare emendamenti se i presentatori non sono d'accordo. Qui dice l'art. 41: « Alle proposte di impugnativa di leggi si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per le proposte di legge », per cui dopo la discussione generale si può anche presentare emendamenti. Del resto si è già fatto, ricordo molto bene, perchè ci fu una votazione un po' contrastata sull'emendamento presentato in occasione dell'impugnazione delle norme sulla edilizia popolare, per cui ora l'emendamento è presentabile e lo leggo. Credo che sia chiarito. Non dobbiamo confondere con la mozione come tale, dove si è deciso che gli emendamenti possono essere presentati solo se i presentatori sono d'accordo e ciò per non modificare tutto il significato della mozione. L'emendamento qui presentato suona così: nella quinta riga dopo la parola « delibera » e prima della parola « anzitutto » inserire le parole « et il primo e secondo comma del mede-

simo articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8.8.1959 n. 688...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Legga piano, Presidente, per favore, piano.

PRESIDENTE: Aggiungere prima della parola « anzitutto », « et ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Et, ma è tedesco questo « et »...

NARDIN (P.C.I.): E' ladino...

PRESIDENTE: Und (*ilarità*).

FIORESCHY (S.V.P.): Adesso ha capito!

PRESIDENTE: Lo leggo adagio: « et il primo e secondo comma del medesimo art. 1 del D.P.R. 8.8.1959 n. 688 limitatamente al riferimento degli organi et uffici della Regione, della Provincia di Bolzano, dei comuni e degli enti pubblici locali, in quanto per questi il regolamento dell'uso della lingua tedesca spetta alla Regione, rispettivamente alla Provincia autonoma ».

Poi un secondo emendamento: aggiungere alla fine del testo, di tutto il testo, le seguenti parole: « Delibera inoltre di affidare la rappresentanza nel giudizio della Regione al sen. avv. dr. Karl Tinzl ».

PREVE-CECCON (M.S.I.): Altro mezzo milione!...

NARDIN (P.C.I.): Ma è un monopolio!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Assumetelo in pianta stabile!

PRESIDENTE: Allora chi chiede la parola sull'emendamento? Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vuol sapere su che cosa parlo? Sull'emendamento, Consiglio permettendo.

PREVE-CECCON (M.S.I.): Sì, sì.

RAFFAELLI (P.S.I.): Anzitutto mi pare indispensabile in questa ennesima circostanza in cui ci troviamo a discutere di una impugnativa, cercare di fare un certo discorso forse ai sordi, ma è bene farlo lo stesso.

Gli ultimi sviluppi della situazione ci han-

no posto in un dubbio non privo di gravità. E' questo: se cioè le nostre posizioni, l'esame dei vari problemi che ci vengono posti dallo sviluppo della situazione altoatesina e dei rapporti fra gruppi etnici, dobbiamo condurlo qui in questa sede come Consiglieri regionali, come rappresentanti dei rispettivi gruppi etnici e movimenti politici e se conseguentemente quello che a un certo momento il Consiglio Regionale raggiunga sia da considerarsi un punto raggiunto o se il nostro dialogo non dobbiamo iniziarlo con il governo austriaco oppure con la Dieta di Innsbruck o con il Berg Isel Bund o con il segretario Gschnitzer o con qualcun altro, perchè ci pare che una regola imprescindibile del gioco è quella di conoscere l'identità del proprio compagno di gioco, se vogliamo usare questo paragone.

Un'altra regola è quella di fissare a priori e di osservare costantemente le regole del gioco, mentre qui praticamente ci viene il sospetto di stare a discutere, o di giocare, per stare nel paragone, con uno che le regole ad un certo momento si riserva di cambiarle durante la partita, con uno che anche si riserva di dire: io non c'entro, parlate con quello che c'è dietro di me, discutete con quello che viene dopo di me e sopra di me. Fuori metafora ci pare che sia venuto il momento di dire chiaro che questo mescolare e sovrapporsi di iniziative da parte di un'altra entità, di altre persone, di altre forze politiche, addirittura di un altro Stato, venga a togliere qualsiasi base di certezza e qualsiasi base di onestà a tutte le forme di discussione, a tutte le ricerche di incontro su di un punto di intesa comune che si siano fatte o che si stiano per fare in questa sede o in questo Consiglio. E' evidente che, se la cosa dovesse continuare, se la cosa dovesse assumere ulteriori sviluppi, senza entrare nel merito se sia diritto o non sia diritto dell'Austria, come firmatario dell'accordo di Parigi di intervenire a garantirsi che sia eseguito ecc., discussione che non è in questo momento che voglio fare, ma continuando in questo modo a porre le cose, ad un certo momento potremmo dire che è inutile discutere perchè è fiato spre-

cato, perchè è buona volontà sprecata quella di coloro che cerchino di mettersi anche dal punto di vista della S.V.P., cerchino senza pregiudizi e senza preconcetti di trovare un punto di ragione e di incontro, perchè tanto domani tutto può saltare, perchè c'è la riserva mentale: trattiamo qui per raggiungere dei particolari, però se ci va bene siamo del parere che possa essere rimesso in discussione tutto il sistema, purchè vada bene l'iniziativa presa dall'Austria. Ed allora, ripeto, per sprecare del fiato, per essere presi in giro, per discutere senza un minimo di certezza sulla possibilità di raggiungere dei punti fermi, non andremo più oltre su una strada.

Detto questo, veniamo pure al merito della proposta di impugnativa sulla quale non abbiamo molte cose da dire. Voglio cominciare subito, per mantenere fede a quello che ho detto, e per osservare anche per quanto sia possibile osservare qui il regolamento, voglio parlare subito dell'emendamento proposto. Vi pare possibile, proponenti dell'impugnativa e proponenti dell'emendamento, che in una materia di questa natura e di questa delicatezza, diciamo di questa difficoltà, si possa pretendere di mettere sotto gli occhi del Consiglio, già riunito, un emendamento che integra e cambia la sostanza della già poco chiara delibera che avete presentata? che si possa pretendere comprensione ed adesione ad una cosa di questo genere? Tutti quanti presentiamo emendamenti quando si discute una legge, ma in genere sono cose che non hanno dietro di sè la necessità di andare a scovare in profondità, di andare a soppesare il pro ed il contro, la portata giuridica; in genere un emendamento ad una legge si presenta da sè, 10 minuti di illustrazione sono sufficienti per renderlo chiaro a tutti. Una cosa di questo genere, per intelligenze giuridiche limitate come la mia, non si può presentare — non voglio far torto ad altri Consiglieri, parlo di me — non si può presentare nel corso della seduta e pretendere che ci siano delle adesioni. Quindi l'emendamento assolutamente non mi pare che si possa prendere in considerazione, anche perchè propone

di impugnare il secondo comma di quell'articolo primo, di cui originariamente si era detto «impugniamo solo il primo comma». Evidentemente se non lo avete fatto voi, che avete l'iniziativa, un esame sufficientemente approfondito in principio per accorgervi che anche il secondo comma era impugnabile, volete che lo facciamo noi o che vi crediamo sulla parola, perchè ci venite a dire adesso, all'ultimo momento, che è impugnabile, che è anticostituzionale anche il secondo comma? Se volete persuadere, preoccupatevi di fornire in tempo la documentazione.

Queste cose che ci sono state date stamattina, questa lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, vi siete limitati a citarla. Credo che gli scassatissimi ciclostili della Presidenza dell'ufficio di Bolzano potessero funzionare contemporaneamente e oltre alla delibera stampare anche questo documento che ha un certo interesse, non all'ultima ora in corso di seduta. Se per voi le cose sono chiare non pretendete che siano altrettanto chiare per gli altri, anche perchè non tutti hanno lo stesso interesse ad approfondire spontaneamente gli aspetti costituzionali o non dei decreti di norme di attuazione che interessano particolarmente il gruppo etnico di lingua tedesca.

Senza farne una questione di stato come Ceccon, condivido in parte il suo rilievo circa la redazione di questa delibera che è veramente messa in maniera incomprensibile o difficilmente comprensibile. Ora non ci venite a dire che non conoscete bene l'italiano, conoscerete meglio il tedesco ma la possibilità di scrivere in maniera più chiara l'avete dimostrata più volte. Quindi magari quindici righe di più e una più corretta punteggiatura avrebbero reso meno faticosa la lettura stessa oltre che l'interpretazione del testo stesso. In merito al quale devo dire che a noi sembra improprio e stracchiato il riferimento iniziale al primo comma dell'art. 10 della Costituzione. Nessuno di noi, del gruppo, è giurista o costituzionalista, ma ci pare abbastanza chiaro il senso di quel comma il quale detta delle norme generali al-

le quali si deve informare la legislazione italiana, che sono appunto norme generali di diritto internazionale e non sono norme specifiche di uno specifico trattato o di un allegato a un trattato. Quindi ci sembra che sia senz'altro citato a sproposito. E a sproposito o improprio a noi sembra l'art. 38 dello Statuto della Val d'Aosta, anche se stamattina ci è stata messa sotto gli occhi la lettera in cui si dice il contrario. Se dovessimo stare alla regola del *Roma locuta* dovremmo dire: lo hanno detto loro e allora la consideriamo alla stessa stregua.

Secondo me non vedo come abbiano potuto fare una formulazione del genere quando i due testi, art. 38, 1° comma dello Statuto d'Aosta e l'accordo di Parigi, siano notevolmente diversi, contemplando uno oggettivamente il valore della lingua in se stessa che è dichiarata pari all'italiana, contemplando l'altro il diritto soggettivo all'uso delle due lingue su basi di parità. Mi pare insomma di sentire una notevole differenza, malgrado le autorevoli lettere di Roma, e quindi non considererei l'argomento valido ai fini di sostenere l'impugnativa per incostituzionalità. Più fondato forse è il rilievo fatto in chiusura della motivazione del ricorso, circa il peggioramento o la diminuzione del diritto nell'uso su basi di parità delle due lingue da parte delle amministrazioni, peggioramento rispetto alle due leggi citate, ai due decreti citati del dicembre 1945 e del maggio 1947. C'è qualche cosa, perchè da una parte si parla di uso alternativo e libero dell'una o dell'altra, mentre nelle norme di attuazione si prescrive l'uso congiunto per determinati atti. Può darsi che qui un peggioramento ci sia, non lo voglio discutere, voglio accettare come un dato di fatto che il peggioramento ci sia. Mi posso domandare: è un sufficiente motivo per impugnare per incostituzionalità una disposizione di legge perchè è leggermente più restrittiva di un'altra legge non costituzionale precedente? Mi pare di no, quindi anche l'unico rilievo sul quale possiamo consentire che sia fondato, non ha però natura tale da poter integrare gli estremi della violazione costituzionale.

Mi permettano di dire gli estensori o mi permettano di dire i presentatori di questa impugnativa che abbiamo trovato molto strano, direi quasi ridicolo, il confronto con le Province italiane dove si parla solo l'italiano, dove si scrive solo in italiano. Che cosa vorreste? che a Verona, a Mantova, a Catanzaro si scrivessero gli atti anche in tedesco? Niente di male, solo che guardando la cosa da un punto di vista dello... spreco non è il caso di istituire quello o di scandalizzarsi, e prendere a confronto province al 100 per cento italiane dove se c'è un residente tedesco o inglese si guarderanno bene dal chiedere che gli atti siano bilingui. Quindi mi pare improprio e in un documento, destinato ad essere base per un ricorso alla Corte Costituzionale, direi che di questi argomenti è meglio non fare uso, è meglio evitarli.

Un'altra cosa sulla quale non siamo d'accordo è l'ultimo accenno dove i ricorrenti si riservano di avanzare eventualmente altri motivi. Guardate, signori, che l'impugnativa la decide il Consiglio Regionale. E' vero che tocca poi agli avvocati di sviluppare e mettere in atto la loro scienza, tutta la loro capacità, tutta la loro eloquenza, tutti i loro argomenti, però la sostanza, il fondamento del ricorso è l'atto sul quale deve votare il Consiglio. Ed allora, dire che dopo se c'è ancora qualche cosa ci riserviamo di aggiungerla, è chiedere un mandato in bianco che dal Consiglio, secondo noi, non si può pretendere. Il Consiglio impugna eventualmente una legge per questo e questo, questo e quest'altro motivo. Il motivo che viene fuori dopo, che eventualmente potrebbe essere trovato da Benedikter o dall'avv. Tinzl o da qualsiasi altro, chi vi dice che il Consiglio lo condividerebbe e lo farebbe proprio?

Ora davanti alla Corte Costituzionale chi va a portare argomentazioni o a portare cavilli, chi va a dire delle cose serie o può viceversa andare a dire anche delle cose poco serie o amene, rappresenta il Consiglio Regionale e non è opportuno che si diano mandati in bianco circa i motivi. O sono sufficienti e convin-

cono le motivazioni che sono qui dentro, o si cercano prima eventuali altre motivazioni.

Un'ultima cosa da osservare è questa: ognuno si crea nella vita, si può creare un medico di fiducia e anche un avvocato di fiducia, è una regola generalmente buona e accettata. Però noi siamo un ente pubblico, non mi pare il caso di creare una tradizione secondo la quale l'avvocato diventa l'avvocato permanente di fiducia, anche perchè c'è una questione, fatta osservare da altri colleghi, che condivido in pieno, una questione di stile e di sensibilità. L'avvocato che voi proponete fa parte della commissione paritetica per le norme di attuazione, non so se sia proprio nella linea della migliore correttezza e della più ineccepibile sensibilità quella di collaborare, sia pure magari votando contro la stesura di certe norme, e poi essere sistematicamente l'avvocato che le impugna. Ci sono altri avvocati: mi pare che sarebbe proprio più corretto e più elegante cercare di fare una qualche rotazione, altrimenti finireste voi stessi col non poter contro battere efficacemente l'eventuale possibile insinuazione che le impugnative si rincorrono l'una dopo l'altra anche allo scopo di trovare una comoda forma di finanziamento del partito. Sono cause che costano un sacco di quattrini, sono cause che si pagano profumatamente, sono cause che possono essere difese anche da altri avvocati costituzionalisti di professione e di statura e non solo dall'avv. Tinzl, o senatore Tinzl, il quale è un bravo avvocato indubbiamente, il quale aggiunge alla sua scienza anche l'*animus* di chi crede nella sua causa, ma non è l'unico di stirpe, ci sono anche altri.

Tutte queste riserve ci fanno arrivare ad una conclusione, o ci farebbero arrivare ad una conclusione negativa. Tuttavia voi sapete che non è la prima volta che sia noi che altri gruppi politici fanno una certa violenza alla propria convinzione di merito seguendo un ragionamento non logico, non giuridico, ma politico. La Corte Costituzionale c'è apposta per dare ragione o torto a chi vi ricorre dal punto di vista della legge e della costituzionalità, noi non vogliamo impedire che chi ritiene di adire,

vi adisca. Ed allora, pur essendo convinti della non fondatezza sostanziale del ricorso, soprattutto della cattiva o insufficiente impostazione del ricorso stesso, lo volete fare? Fatelo anche questo. Non vi opporremo contro il nostro voto negativo. Il massimo che ci potete chiedere, credo il limite massimo a cui possiamo arrivare contraggenio in questo caso è l'astensione, ed è l'atteggiamento che per il nostro gruppo annuncio fin da questo momento: ci asterremo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich kann hier selbstverständlich nicht auf das Meritum der Anfechtung eingehen. Denn ich glaube, es besteht ein einverständlicher Verzicht, das Meritum als solches in aller Breite und Tiefe zu behandeln. Ich möchte lediglich darauf aufmerksam machen — die Mitglieder des Regionalrates wissen es ja übrigens gut genug — dass für eine solche Anfechtung die absolute Mehrheit des Regionalrates erforderlich ist. Wer immer von den italienischen Parteien also die Absicht hat, den Rekurs an den Verfassungsgerichtshof zu ermöglichen, möge diesem Umstand auch Rechnung tragen, dass es nicht genügt, wenn nur die Stimmen der S.V.P. für die Anfechtung abgegeben werden.

In Erwiderung auf die verschiedenen Vorwürfe über die nicht allzu glückliche Fassung des Rekurses möchte ich zugeben, dass diese Fassung in der Eile eben nicht so ausgefallen sein dürfte, wie einer gründlichen Vorbereitung entspräche.

Was den Zusatzantrag betrifft, so kann er wirklich kurz erklärt werden. Er erschwert in keiner Weise das Verständnis des Rekurses, denn es muss erwähnt werden, dass beim Verfassungsgerichtshof bereits ein Verfahren schwebt über die Zuständigkeit der Provinz zum Erlass von Bestimmungen über den Sprachgebrauch. Der Landtag von Bozen hat ein Gesetz über den Sprachgebrauch bei den Aemtern der Provinz und den von der Provinz irgendwie abhängigen Aemtern und Einrichtungen erlassen. Das Gesetz wurde rückverwiesen, worauf der Beharrungsbeschluss gefasst wurde. Die Zentralregierung hat dieses Lan-

desgesetz angefochten, nicht wegen des Meritums, sondern lediglich wegen der von ihr behaupteten Nichtzuständigkeit der Provinz, Bestimmungen über den Sprachgebrauch zu erlassen. Dieses Verfahren behängt bereits beim Verfassungsgerichtshof, so dass es notwendig ist, auch die Frage der Zuständigkeit der Region bzw. der Provinz für ihre Aemter und die von ihnen abhängigen Aemter und Körperschaften aufzuwerfen. Wie Sie wissen, hat der Regionalrat in dem Gesetz über die Gemeindeordnung bereits zweimal einen Artikel verabschiedet, in welchem die Region hinsichtlich aller örtlichen öffentlichen Körperschaften, in erster Linie der Gemeinden, aber auch aller anderen Körperschaften, die in die Zuständigkeit der Region fallen, also praktisch aller mit Ausnahme der staatlichen Aemter, auch den Sprachgebrauch im Amtsverkehr im Sinne des alternativen Gebrauches der deutschen oder der italienischen Sprache regelt. Ausgenommen waren lediglich die Akten, welche die Bürger im allgemeinen, also ohne zwischen italienischsprachigen und deutschsprachigen zu unterscheiden, betreffen. Auch hier, auch auf der regionalen Ebene, ist also die Frage der Zuständigkeit der Region für die Regelung des Sprachgebrauches aufgeworfen. Es ist darüber seinerzeit auch ein Memorandum an die Mitglieder des Regionalrates verteilt worden.

Ich möchte bemerken, dass der Anfechtungsantrag wohl das Meritum berührt, der Regionalrat aber offensichtlich nicht gewillt ist oder es nicht für zweckmässig erachtet, auf das Meritum einzugehen. Da jedoch der Abgeordnete Raffaelli behauptet hat, dass eine der Begründungen, nämlich die der Verletzung des Art. 10 der Verfassung — der erklärt, dass die allgemein anerkannten Normen des Völkerrechtes Bestandteile der italienischen Rechtsordnung sind — absolut unzutreffend sei, möchte ich nur darauf hinweisen, dass kein geringerer als der Verfassungsrechtler Mortati bei seinem Vortrag in Cagliari über die Grenzen der regionalen Gesetzgebung unter anderem die Behauptung aufgestellt hat, dass durch

diesen Art. 10, der die allgemein anerkannten Normen des Völkerrechtes als Verfassungsrecht rezipiert, auf jeden Fall der Grundsatz des Völkerrechtes « pacta sunt servanda » rezipiert wird und daher eine verfassungsrechtliche Verpflichtung der italienischen Rechtsordnung besteht, regelrecht abgeschlossene internationale Verträge einzuhalten.

Was die Person des von uns vorgeschlagenen Anwaltes betrifft, so möchte ich lediglich darauf verweisen, dass in dieser Materie, hinsichtlich der geschichtlichen Entwicklung dieses Problems, kein kompetenterer Anwalt auf unserer Seite gefunden werden kann, wobei besonders auch in die Waagschale fällt — und das möchte ich bitten, besonders zu bedenken —, dass es notwendig ist, dass diese Begründungen, wie schon der Abg. Raffaelli sagte, nicht nur mit entsprechender wissenschaftlicher Schärfe, sondern auch mit entsprechender Ueberzeugungskraft vorgetragen werden.

Ich bitte daher den Regionalrat, falls er der Ansicht ist, dass uns die Anfechtung dieser Durchführungsbestimmungen beim Verfassungsgerichtshof nicht verwehrt werden soll, in diese grundsätzliche Haltung, auch das Gefühl für die Notwendigkeit miteinzuschliessen, die Begründung für diese Anfechtung so zu fassen, wie es uns am zweckmässigsten erscheint. Ferner wolle er uns zugestehen, einen Anwalt unseres Vertrauens für die Vertretung in dieser Sache zu berufen, insbesondere da im gegebenen Falle, und ganz besonders für diese Materie, kein anderer mehr in Frage käme.

KESSLER (D.C.): Possiamo essere grati a Benedikter che ha voluto, sia pure all'estremo, farci una breve illustrazione dell'emendamento presentato in sede di discussione. Quello che invece non consento e di cui mi lagno nei confronti di Benedikter è che voglia affermare che il Consiglio non voglia entrare di proposito nel merito della deliberazione che il gruppo della S.V.P. ha sottoposto all'esame del Consiglio, proprio perchè gli voglio dire che per parte mia senz'altro — Raffaelli lo ha dichiarato e penso che anche altri rappresen-

tanti di gruppo qui presenti, siano stati titubanti nel prendere la parola in sede di discussione generale —, proprio perchè si attendeva l'illustrazione del merito della delibera che viene sottoposta all'esame da parte dei presentatori della stessa. Un'illustrazione che se, sempre è molto utile, questa volta — si deve convincere Benedikter — era veramente necessaria, soprattutto per l'oscurità della formulazione del testo, tanto oscuro che può trarre in equivoco anche il lettore ed anche noi che l'abbiamo esaminato, sulle vere intenzioni e sul pensiero genuino di coloro che vogliono impugnare le norme di attuazione, che stiamo trattando. Solo da questa ragione è derivata la titubanza e la chiusura anticipata, purtroppo, della discussione generale su un argomento di questa importanza. Comunque, anche in assenza di questa illustrazione che, ripeto, era necessaria perchè anche le interpretazioni sul vostro pensiero sono, come possono essere, disperate, voglio fare, sia pur brevemente, una disamina di quella che è la motivazione che voi proponete per la impugnazione delle norme di attuazione emanate dal Governo sulla materia della lingua tedesca.

I motivi addotti dai presentatori della delibera per impugnare le norme di attuazione sono per lo meno tre. Uno è contenuto nella prima parte del testo del dispositivo della delibera, dove si invoca o si vuol sostenere la violazione dell'art. 10 della Costituzione; un secondo motivo lo si vede nella affermazione della violazione del principio costituzionale di parità tra i gruppi linguistici con richiamo all'art. 2 e 82 del nostro Statuto e poi il terzo, una violazione così generica del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche quale previsto dall'art. 6 della nostra Costituzione.

L'argomento fondamentale, diciamo così, il motivo fondamentale che mi pare sia portato dal gruppo della S.V.P. in opposizione a queste norme, è l'affermazione della violazione da parte di queste norme dell'art. 10 della Costituzione italiana in base e con richiamo al trattato De Gasperi-Gruber, il quale avrebbe

stabilito la parificazione della lingua italiana alla tedesca, con la conseguenza quindi che in provincia di Bolzano, così come poi è detto nel testo della motivazione della delibera, si dovrebbe usare, per determinati atti amministrativi e determinati provvedimenti, esclusivamente la lingua tedesca. Questa è, a noi pare, l'argomentazione più importante fra quelli sottoposti al nostro esame.

Ora, senza fermarci a fare un esame, che potrebbe anche essere utile, molto minuzioso e particolareggiato e richiamare tutta la legislazione avvenuta dal 1945 in poi su questo argomento, penso che il nostro esame possa essere limitato a questo, cioè vedere se le norme di attuazione emanate nell'agosto scorso siano conformi o meno a quello che è stato lo strumento legislativo che ha tradotto in termini di legge vigenti per noi quello che è stato in campo internazionale il trattato De Gasperi-Gruber. Mi riferisco allo Statuto. Per noi lo Statuto di autonomia rappresenta la traduzione in legge nazionale di quello che era stato sul piano politico l'accordo De Gasperi-Gruber. In particolare, avendo il titolo 10 del nostro Statuto, trattato la materia della lingua tedesca e ladina, è da vedere, secondo me, se le norme di attuazione emanate dal Governo italiano siano conformi o meno a quello che era stabilito nel titolo 10 dello Statuto di autonomia. Ora mi pare che l'affermazione più precisa e fondamentale che è stata richiamata anche in altri testi legislativi su questa materia, è quella dell'art. 85 laddove si dice che « i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale », poi il 3° comma dello stesso: « Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente ». Questa è la base, la tavola fondamentale del diritto dato a salvaguardia della minoranza etnica; e pertanto le norme di attuazione che sono state in seguito emanate devono essere conformi a questo principio.

Ora se noi esaminiamo l'art. 1 al primo comma delle norme di attuazione dell'agosto scorso che si intende impugnare con questa delibera, si vede che viene stabilito che nel territorio della provincia di Bolzano si userà congiuntamente la lingua italiana e tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi che siano dati per il territorio della provincia di Bolzano.

Ora, a me pare che sia evidente quanto il nuovo testo delle norme di attuazione così formulato sia conforme, strettamente conforme, direi quasi un po' largamente conforme a quella che è la dizione dell'art. 85 ed a quello che era lo spirito che animava quella dizione. Quindi da questo punto di vista mi pare che non si possa dire che il primo comma delle norme di attuazione dell'agosto possa essere in contrasto con il nostro Statuto e quindi possa essere in contrasto — ma questo sarebbe un discorso diverso perchè non è necessaria una conformità a un trattato internazionale —, ma comunque è conforme anche a quello che è stato sancito nel trattato internazionale, al quale voi vi richiamate. Quindi mi pare di poter concludere con tutta tranquillità, direi con evidenza, che il comma primo dell'art. 1 delle norme di attuazione sia pienamente conforme a quella che era stata inizialmente la tavola fondamentale che riguardava questo vostro diritto.

Non vi siete spinti ad esaminare il secondo comma dell'art. 1 delle norme di attuazione, è evidente anche. Ma almeno da parte nostra va detto e va messo in rilievo che il secondo comma, quello sì veramente si discosta da quella che era stata la tavola fondamentale del diritto delle minoranze di usare la lingua tedesca, perchè mentre nello Statuto come nella stessa dizione del trattato De Gasperi-Gruber, come pure nelle norme di attuazione che erano seguite allo Statuto, si era sempre parlato di un diritto da parte dei cittadini di lingua tedesca ad usare la propria lingua nei confronti della corrispondenza, anche nella corrispondenza orale con le amministrazioni, qui nel secondo comma viene modificato leggermente questo principio e viene stabilito che anche gli

atti istruttori ed interlocutori degli organi, quindi non dei cittadini, ma degli organi ed uffici, possano alternativamente essere redatti nella lingua tedesca e nella lingua italiana.

Anche questo è un principio che non era codificato indubbiamente nello Statuto. Quindi se noi dobbiamo esaminare l'art. 1 delle norme di attuazione, credo di poter concludere che mentre il primo comma, che voi volete impugnare, indubbiamente rientra e rimane nei limiti e nei giusti confini di quello che era stabilito nello Statuto nostro e quindi nel trattato De Gasperi-Gruber, vorrei dire che il secondo comma di questo articolo ha perfino allargato quelle prospettive, quelle statuizioni contenute sia nello Statuto sia nel trattato De Gasperi-Gruber.

Ora vengo ad un'ultima argomentazione, che è indubbiamente necessaria per completare un po' il quadro, al fine di vedere se queste norme siano veramente conformi a quella che era stata tutta la legislazione anche precedente in merito all'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano, e mi riferisco ad un argomento che già è stato trattato anche da Raffaelli. C'è un richiamo nell'ultimo e terzo motivo che voi esponete per l'impugnativa, il decreto 825 del 22.12.1945 e si dice che in ogni caso le norme d'attuazione rappresenterebbero un peggioramento nei confronti del decreto del 1945. Mi pare che anche il cons. Raffaelli condivide meno obiettivamente con voi questa osservazione ammettendo che le nuove norme rappresentano una limitazione nell'uso della lingua se si fa riguardo al decreto del 1945, il quale non stabiliva la possibilità della bilinguità, cioè dell'uso congiunto delle due lingue, ma sembra fare richiamo alla possibilità di un uso alternativo delle due lingue, e pensa che sia ritenuto più largo che non il primo comma dell'art. 1 delle norme di attuazione che prevedono la possibilità di un uso congiunto delle due lingue, italiana e tedesca, per lo meno per gli atti riservati al pubblico a carattere esterno e degli atti destinati a privati, come per esempio carta di identità e simili e che devono essere esibiti alla collettività e hanno l'esigenza di essere bilin-

gui. Comincerei col dire questo. Non condivido l'idea dei presentatori della mozione e di Raffaelli che dicono che la nuova formula rappresenti una limitazione rispetto a quella stabilita nel decreto del 1945 e precisamente per questo: dico che è più larga, più ampia la possibilità di uso della lingua tedesca stabilita nella formulazione di uso obbligatorio congiunto delle due lingue anzichè dell'uso alternativo dell'una e dell'altra lingua. Questo a salvaguardia di quel gruppo linguistico minoritario che sente il diritto di parlare nella propria lingua.

Secondo l'interpretazione del decreto del 1945, sarebbe possibile nella città di Bolzano che tutte le ordinanze e i pubblici proclami, destinati a tutta la collettività dei cittadini di lingua italiana e tedesca, vengano stilati esclusivamente in italiano; questo non è più ammesso e più possibile dopo l'emanazione delle norme di attuazione. Ma è certo che la possibilità dell'uso alternativo e non congiunto delle due lingue previsto dal decreto del 1945, rende possibile il fatto che atti destinati evidentemente alla collettività, che è bilingue, vengano stilati in una sola lingua. Quindi sarebbe possibile che nella città di Bolzano come in qualsiasi altro comune venisse messo fuori un bando di concorso o venisse esposto al pubblico qualsiasi documento che interessa tutta la collettività nella sola lingua italiana, quindi con l'impossibilità da parte dei partecipanti del gruppo linguistico tedesco di capire. Da questo punto di vista mi pare sia più largo per la minoranza linguistica l'uso come è stabilito nelle attuali norme di attuazione, piuttosto che dalla norma che voi invocate del 1945. Questa mi pare una considerazione di merito. Si potrebbe aggiungere altre considerazioni di natura giuridica che vi risparmio, perchè sono state fatte, sostenute e discusse nella sede della commissione paritetica, dove erano presenti anche dei vostri rappresentanti, che le hanno in parte sostenute ed in parte osteggiate.

Ma, a parte questo, la tesi da noi sostenuta, secondo la quale nella provincia di Bolzano, dove esistono tre gruppi linguistici diversi,

si debba arrivare a codificare una norma per cui possa essere usata per gli atti destinati a tutta la collettività solo una lingua ed esclusivamente una lingua, è veramente assurda, e questo non ha bisogno di essere smentito. D'altra parte mi pare chiaro che in una situazione storica e linguistica come quella della Provincia di Bolzano, non può essere diversamente regolata questa materia, se non pensando all'uso congiunto di più di una lingua. Non riesco a capire come i rappresentanti di questa delibera abbiano potuto sostenere questa tesi. Appunto per questo mi viene il dubbio di non essere in errore e di dover pensare che non hanno sostenuto questa tesi; può anche darsi che questa tesi non sia stata sostenuta per lo meno su un piano così apodittico, così generale, come in questo momento la espongo. Se però fosse contrariamente, se però le intenzioni dei presentatori di questa delibera fossero state diverse, dovette scusare, ma guardate che, da una lettura ripetuta di questa mozione e di questa delibera, non è possibile, o per lo meno è difficile poter trovare una diversa interpretazione. Ripeto che una interpretazione quale quella che ho data mi pare così assurda da non poterci credere. Però, stando a quello che qui è stato scritto, non possiamo, almeno io non sono riuscito ad interpretarla diversamente.

Quindi da un esame, sia pure così affrettato e sommario quale è stato il mio, da un punto di vista giuridico di queste norme di attuazione in rapporto sia a quello che è lo Statuto, in rapporto a quanto aveva stabilito lo stesso trattato De Gasperi-Gruber, sia anche in rapporto a quello che aveva stabilito quel decreto del 1945, mi pare che la conclusione alla quale noi dovremmo pervenire e dobbiamo pervenire è quella di dire che questa proposta di impugnazione è infondata, e questa è la nostra conclusione.

Pur esaminata la cosa nella maniera più serena possibile, ci pare di non poter arrivare ad una conclusione diversa da questa. Quindi se dovessimo concludere logicamente, anche sul piano politico del voto dovremmo conclu-

dere che non diamo il voto a questa delibera, in quanto riteniamo che le norme di attuazione emanate dal Governo siano in perfetta corrispondenza con quelle che erano le tavole fondamentali alle quali le norme dovevano attagliarsi, non solo, ma, come ho detto prima, per certi aspetti riteniamo che abbiano allargato, almeno in parte, il settore.

Però diverse considerazioni da quelle giuridiche esposte adesso, hanno portato il gruppo, che qui rappresento, ad assumere un atteggiamento diverso, cioè non a respingere questa proposta di impugnazione delle norme ma a rendere possibile al gruppo tedesco di accedere alla Corte Costituzionale al fine di avere una pronuncia definitiva. Infatti a noi pare che, esaminata obiettivamente la cosa, come in ogni occasione ci siamo sforzati di fare, e come ci pare di fare anche oggi, dobbiamo riconoscere che la materia dell'uso della lingua è una materia di preponderante interesse da parte di un gruppo linguistico minoritario. Questo mi pare che vada riconosciuto da tutti e tutti lo riconosciamo. Obiettivamente ci pare di dover riconoscere un'altra cosa.

Il gruppo linguistico tedesco non ha altra possibilità autonoma di poter accedere al giudice se non attraverso questa strada; cioè è vero che il gruppo linguistico tedesco non può da sé, autonomamente, neanche attraverso la Provincia di Bolzano, accedere alla magistratura costituzionale. E quindi anche da questo punto di vista ci pare di dover giungere a quelle conclusioni che prima ho enunciato e che ripeto perchè la nostra posizione sia chiara. Tenuto conto dell'importanza preponderante che questa materia riveste per un gruppo linguistico di minoranza, tenuto conto che questo gruppo linguistico di minoranza non ha altra possibilità per adire direttamente o autonomamente alla Corte Costituzionale, ci pare di dover comportarci in modo che il gruppo linguistico possa accedere al giudice per chiedere giustizia, sostenendo le sue tesi anche quando, come è avvenuto altre volte, non siamo convinti della fondatezza delle violazioni di legge che voi denunciate. E questo, signori della

S.V.P., lasciate che ve lo dica anche se dobbiamo in parte o almeno io personalmente devo in parte condividere qualche considerazione che prima ha fatto Raffaelli, con una certa amarezza, anche se sappiamo a priori che questo nostro atto, che qualunque sia la decisione della Corte Costituzionale, non solo non ne sarete grati — il che non chiediamo — ma anche questo non servirà a migliorare di un qualche cosa, forse neanche di un centimetro, quella che è la situazione tra i due gruppi etnici e linguistici che vivono in questa provincia.

Anche se siamo scettici su questo, anche se l'atmosfera degli ultimi avvenimenti potrebbe avere determinato in noi delle reazioni non le più adatte per assumere atteggiamenti del genere, ci pare di doverlo fare per dimostrare anche oggi in questa situazione che da parte nostra siamo sempre, come siamo sempre stati, per la posizione di diritto.

Quindi faremo in modo che possiate accedere al giudice costituzionale, perchè da lì venga, al di fuori dei nostri giudizi, al di fuori delle nostre tesi, una decisione che deve essere però una decisione definitiva.

MITOLO (M.S.I.): Dopo la convocazione straordinaria del Consiglio Regionale di quest'estate fatta ad iniziativa del gruppo della S.V.P. allo scopo di esaminare la mozione definitiva dell'« anagrafe etnica », quella con la quale si voleva istituire una anagrafe etnica nella Cassa provinciale di malattia, allo scopo di poterla estendere a tutta la provincia in modo che tutta la popolazione si potesse distinguere etnicamente e magari una parte di essa, in seguito, essere costretta ad andare in giro con qualche patacca così come avveniva in tempo di guerra con alcune popolazioni di territori occupati, la S.V.P. ha preso l'iniziativa di riconvocare in seduta straordinaria il Consiglio allo scopo di sottoporre un'altra proposta che si inquadra nel disegno che persegue da oltre un anno a questa parte, disegno nel quale dobbiamo comprendere non solo la crisi della Giunta Regionale da essa voluta e non potuta attuare, ma le manifestazioni di Andreas Hofer, i viaggi all'estero e all'O.N.U., il discorso

che all'O.N.U. il Ministro degli esteri austriaco su precise indicazioni, sembra quasi su un testo predisposto da Villa Brigi, ha potuto leggere, con una iniziativa che si inquadra in questo disegno. La S.V.P. ha voluto riconvocare il Consiglio Regionale in seduta straordinaria allo scopo di impugnare quelle norme di attuazione sull'uso della lingua tedesca in materia di atti della pubblica amministrazione che il Governo ha emanato recentemente. Basta questo semplice accenno per dover convenire che il carattere politico di questa iniziativa ci esonera dal prenderne in esame il fondamento. Se poi si volesse, allo scopo di cercare il vero fondamento giuridico di questa iniziativa, leggere ed analizzare la delibera che 5 giorni fa ci è stata distribuita, non si potrebbe giungere a conclusione diversa.

Il contenuto di questa delibera con i riferimenti di carattere squisitamente, direi quasi esclusivamente politico, annulla o per lo meno contrasta con quello che dovrebbe essere il vero contenuto di un atto che ha per scopo quello di determinare una pronuncia dell'Organo costituzionale italiano su questa materia dell'uso della lingua tedesca. Basta enunciare una sola frase di questa delibera per rendersi conto del vero scopo che essa persegue; basta enunciare quella frase con la quale i proponenti hanno voluto equiparare la condizione giuridica della provincia di Bolzano con quella delle altre province d'Italia per rendersi conto di quanta e quale sia quella che io chiamo ormai la follia autonomistica, etnicista alla quale i nostri colleghi della S.V.P. sono arrivati, quella follia che mi fa credere che essi stessi, come altre volte ho dichiarato, non credono a quello che dicono e pensano, ed a quello che scrivono. Perché è vero che è nella politica del loro partito quello di ignorare l'esistenza del gruppo linguistico italiano, che si compone di circa 150 mila abitanti, è vero che essi ignorano l'esistenza di questo gruppo da un punto di vista vitale quando lo combattono con tutti gli strumenti di cui essi si servono e con quelli che ad essi vengono serviti da fuori, ma è altrettanto vero che se questo si può com-

prendere in sede polemica non si può certo comprendere ed ammettere in una sede come questa, la quale è una sede sì politica, ma è anche una sede di rappresentanza, della rappresentanza non di un gruppo o di un altro gruppo, ma della rappresentanza dell'intera popolazione, come dice lo Statuto. E questo vuol dire la frase della delibera nella quale si vorrebbe, ignorando l'esistenza e i diritti, ignorando i diritti del gruppo etnico di lingua italiana, si vorrebbe che in provincia di Bolzano la lingua tedesca, cioè la lingua della maggioranza della popolazione fosse considerata alla stregua della lingua italiana che è la lingua ufficiale nel resto del territorio nazionale.

Se questo può essere un motivo per poter adire alla Corte Costituzionale, se questo può essere un motivo sul quale si possa seriamente svolgere un ricorso ed una discussione davanti alla Corte Costituzionale, dico che con questo motivo, tanto esso è poco serio, i proponenti di questa iniziativa e di questo ricorso si vogliono beffare, non solo del gruppo etnico di lingua italiana, ma si vogliono beffare dell'organo supremo della nostra giurisdizione, cioè della Corte Costituzionale. Questa proposta, così come è contenuta, come è espressa e rappresentata dalla delibera, oltre che offendere i diritti del gruppo italiano, oltre che offendere i diritti dello Stato italiano, offende la dignità e la personalità morale dell'Organo al quale si vuole sottoporre una questione di questo genere con questi argomenti. L'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano è regolato dagli artt. 84 ed 85 dello Statuto di autonomia e ha costituito a suo tempo oggetto di dispute sulle quali vi sono persino pronunce degli organi giurisdizionali, sia ordinari che amministrativi. Vi sono direttive del Governo date, tenendo conto delle particolari esigenze locali, tenendo conto anche dello spirito delle norme costituzionali.

Vi è soprattutto un parere che in sede consultiva il Consiglio di Stato ha dato in questa materia, e che mi pare, per la autorità dell'organo dal quale esso promana, non solo debba essere tenuto presente da noi, ma avrebbe do-

vuto essere tenuto presente anche dal Governo, sia quando emanò il decreto legge con il quale stabilì l'uso della lingua tedesca in materia di atti amministrativi, sia quando inopinatamente l'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contrariamente a una direttiva che era stata seguita per dieci anni, scrisse quella famosa lettera che noi abbiamo conosciuto attraverso le colonne del « Dolomiten » prima ancora di averne la copia che ci è stata distribuita stamane. Il Consiglio di Stato, richiesto dal Governo, in data 6.6.1952 a proposito dell'interpretazione che deve essere data agli artt. 84 ed 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed anche in relazione al decreto legislativo luogotenenziale 22.12.1945, n. 825, che i proponenti del ricorso considerano violato dalle norme di attuazione, così si esprimeva: « Il concetto seguito dallo Statuto Regionale quale risulta anche dalla caratteristica espressione con cui si inizia l'articolo 84, fermo restando il principio che nella Repubblica la lingua ufficiale è l'italiana, appare manifestamente quello di non ammettere nemmeno localmente una pluralità di lingue ufficiali, ma di consentire soltanto, entro limiti determinati tassativamente, seppure con larghezza, l'uso del tedesco, anche in taluni rapporti pubblici, ai cittadini che si servono abitualmente di tale lingua e nel rivolgersi verbalmente o per iscritto a costoro. Non vi sono dunque nel sistema dello Statuto due lingue ufficiali ma una sola, l'italiana, cui si aggiunge una lingua che si potrebbe definire sussidiaria, la tedesca, il cui uso, pur riconosciuto e tutelato dal diritto obiettivo, incontra un limite territoriale esteso secondo i casi a tutta la Regione o alla sola provincia di Bolzano, e un limite personale, cittadini di lingua tedesca e autorità che ad essi debbano rivolgersi. E appare di conseguenza del tutto conforme al diritto che gli atti pubblici nella provincia di Bolzano non possano essere redatti soltanto in tedesco quando non siano rivolti individualmente a cittadini di tale gruppo linguistico ».

Se questa interpretazione ha un valore, almeno per noi, per l'autorità dalla quale pro-

mana, devo dire che non solo la proposta di impugnare le norme di attuazione sull'uso della lingua tedesca in materia di atti pubblici è infondata perchè contrasta con l'autorevole interpretazione data dal Consiglio di Stato agli artt. 84 e 85, ma devo a malincuore dichiarare che contrastano con questa interpretazione anche quelle norme di attuazione che sono state emanate e contro le quali per diversi motivi i colleghi della S.V.P. insorgono, e contrasta contro questa interpretazione proprio quel secondo comma dell'art. 1 del D.L. pubblicato il 3 settembre u.s.c., quel secondo comma il quale dà all'uso della lingua tedesca una interpretazione che supera i limiti consentiti dagli articoli 84 e 85. Quando infatti si consente che gli atti istruttori e interlocutori degli organi e uffici dell'amministrazione dello Stato e la corrispondenza fra i medesimi possano essere redatti nella lingua italiana o nella lingua tedesca, si va oltre i limiti consentiti dall'art. 85. Perchè l'art. 85 nel suo spirito stabilisce di tutelare l'uso della lingua tedesca da parte dei cittadini di lingua tedesca, ai quali riconosce non tanto un *diritto assoluto* ma una *facoltà*. Perchè nessuno potrà proibire ad un cittadino di lingua tedesca di parlare e scrivere ed esprimersi in lingua italiana anche nei rapporti con la pubblica amministrazione. Quindi il preteso diritto dei cittadini di lingua tedesca non è che una facoltà, che quando è esercitata è tutelata dal diritto obiettivo italiano.

E allora quello di ammettere ed estendere che questo diritto si rifletta negli atti della pubblica amministrazione è un qualche cosa che non è previsto nell'art. 85 perchè, come del resto nell'Accordo Degasperi-Gruber non è affatto detto che la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di emanare i propri atti in lingua tedesca quando questi sono diretti a cittadini di lingua tedesca — parlo di atti in senso formale, non parlo di corrispondenza — il voler questo significa voler interpretare in un senso così estensivo, che è per me illegittimo, l'art. 85.

Ed è illegittima l'interpretazione che dell'art. 85 ha dato il Governo il 3 settembre al-

lorchè ha consentito che gli atti istruttori e interlocutori potessero essere redatti nell'una o nell'altra lingua, perchè gli atti istruttori sono atti amministrativi che hanno identica natura degli atti previsti al comma primo del decreto legge del settembre ultimo scorso.

Allora, se c'è un motivo che potrebbe giustificare l'impugnazione di questa norma di attuazione è proprio quello che ci deriva dal secondo comma dell'art. 1, giammai dal primo comma dell'art. 1, il quale è analogo alle altre disposizioni in materia di uso della lingua tedesca fra uffici ed uffici e fra uffici e cittadini, che sono contenute in altre norme di attuazione e non è diverso nemmeno nella sua sostanza da quel decreto legge luogotenenziale del 1945, che, secondo me, deve ritenersi abrogato in seguito all'entrata in vigore dello Statuto di autonomia e delle norme di attuazione che regolano quella particolare materia in forma diversa, e che pertanto non può essere richiamato, come è stato richiamato in quella delibera che ci è stata sottoposta all'approvazione. Io so, e lo ho detto del resto, che lo scopo che si vuole perseguire con questo ricorso, non è altro che quello di sollevare non da un punto di vista giuridico ma da un punto di vista esclusivamente politico attraverso una discussione davanti alla Corte Costituzionale, il problema dell'uso della lingua tedesca secondo la interpretazione che di questo problema viene data dalla S.V.P. e più ancora secondo le mire che la S.V.P. ha in questa materia, quelle mire che sono sintetizzate nella parte della delibera nella quale si equipara l'ufficialità della lingua italiana all'ufficialità della lingua tedesca, che non esiste. So che voi volete che la lingua tedesca diventi la lingua ufficiale in provincia di Bolzano. So anche che voi vi rendete perfettamente conto che questo obiettivo non lo raggiungerete mai, ma a voi serve fare qualche cosa per poterlo raggiungere, allo scopo che vi si risponda anche in sede giurisdizionale di no, oltre che in sede politica, perchè poi domani possiate farne oggetto di un'altra di quelle corone di spine che avete fatto portare ad Innsbruck dagli Schützen comandati dal Presiden-

te Pupp. Questo è il vostro vero scopo, sollevare un'altra questione per poter avere un altro motivo di vittimismo! L'ignoranza in campo nazionale ed in campo internazionale sulle questioni che riguardano l'Alto Adige è tale e tanta e voi siete così abili a sfruttarla —, bisogna darvi atto di questa vostra abilità che è straordinaria; avessimo noi questa abilità per poter controbattere quello che fate voi, a quest'ora il problema dell'Alto Adige sarebbe già risolto! —, voi siete tanto abili...

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.):
Come? Come?

MITOLO (M.S.I.): Avessimo noi l'abilità che avete voi, a quest'ora il problema sarebbe già risolto, nel senso che voi ubbidireste, come avete ubbidito in altri tempi, senza fare alcuna questione, senza sollevare alcun problema. L'Austria non si è mai sognata di sollevare davanti alla Società delle Nazioni durante il «bieco ventennio» il problema dell'Alto Adige, ed era ben contenta che voi vi trovaste in quella favorevole e benefica condizione sulla quale oggi sputate unicamente perchè avete trovato degli italiani più generosi ancora di quelli che avrebbero potuto essere e non vi combattono con sufficiente energia. Lo fa oggi l'Austria, perchè purtroppo non è nemmeno l'Austria di prima, non è nemmeno quella, lo fa oggi, perchè purtroppo le condizioni di carattere generale, politiche, internazionali le danno la possibilità di sfruttare questa sua posizione. Se le condizioni fossero diverse per l'Austria, voi restereste buoni buoni come siete sempre stati. Perchè voi come tedeschi siete persone d'ordine e di disciplina; quando l'ordine e la disciplina sono mantenute voi siete le più brave persone di questo mondo...

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Col manganello!

MITOLO (M.S.I.): Qualche volta voi avete usato la forza, la forza e le camere a gas; noi il manganello. C'è una bella differenza fra forza e camere a gas! Comunque, se noi fossimo abili come siete voi, il problema dell'Alto Adi-

ge a quest'ora forse sarebbe già risolto. Lo scopo di questa vostra iniziativa...

KAPFINGER (S.V.P.): (*interrompe*).

MITOLO (M.S.I.): Tenente Kapfinger, lasci stare!

CONSIGLIERE: Capomanipolo!

MITOLO (M.S.I.): Sì, capomanipolo!

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Ha servito meglio di te!

MITOLO (M.S.I.): Almeno quanto me, perchè io ho servito fino all'ultimo, ricordatelo bene!

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): (*interrompe*).

PRESIDENTE: Mitolo e Nicolussi, non fate casi personali!

MITOLO (M.S.I.): E' il collega Nicolussi che mi fa interrompere.

Quindi lo scopo di questa vostra iniziativa è chiaro e preciso: turbare ancora una volta, perchè ormai da due anni a questa parte non avete altro obiettivo, è quello di turbare la pubblica opinione italiana ed internazionale su un problema che avete creato artificiosamente e sfruttato in tutte le maniere. Siete voi i primi a non credere; se aveste il minimo senso del ridicolo e della comicità certe cose non le avreste fatte. Quella della corona di spine ad Innsbruck, se aveste avuto un pochino di senso del ridicolo non lo avreste fatto!...

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Noi?

MITOLO (M.S.I.): Voi, voi! Mica l'abbiamo portata noi!

PRESIDENTE: Mitolo, resti nel tema. Usciamo dal tema adesso!

MITOLO (M.S.I.): Signor Presidente della S.V.P., mi consenta di parlare liberamente!

PRESIDENTE: Non accetto questo indirizzo, qui sono il Presidente del Consiglio Regionale, lasci stare il resto!

MITOLO (M.S.I.): Ma lei è anche il Pre-

sidente della S.V.P. ed io la posso chiamare, lei non si deve offendere di questo!

PRESIDENTE: Questo è offensivo in questo momento, perchè lei mi attribuisce delle parzialità!

MITOLO (M.S.I.): Non è affatto vero, è lontano dalle mie intenzioni!

PRESIDENTE: E' offensivo, se lo tenga bene in mente! Io per lei sono qui come Presidente del Consiglio Regionale e nient'altro.

MITOLO (M.S.I.): Che cosa vuole, io vedo in lei anche il Presidente della S.V.P. Mi scusi, ma è così. Non posso fare a meno. Lei non è una figura fisica come Presidente del Consiglio e una figura fisica come Presidente della S.V.P.

PRESIDENTE: Comunque io per lei sono Presidente del Consiglio.

MITOLO (M.S.I.): D'accordo, però purtroppo ho gli occhi che vedono anche l'altra figura.

PRESIDENTE: I suoi pensieri privati non mi interessano.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Il primo ottobre è domani... La rivoluzione incomincia domani!...

MITOLO (M.S.I.): Magari facessero la rivoluzione!

Dunque dicevo che su questo terreno non possiamo seguirvi, perchè le nostre convinzioni che voi siete fuori strada da un punto di vista politico e giuridico sono chiare e precise. Se voi volete impugnare le norme di attuazione, impugnatele per il secondo comma, ma non certo per il motivo che avete indicato nell'emendamento, perchè il secondo comma regolerebbe una materia di competenza regionale o provinciale. Non so in base a quale norma si possa fare una affermazione e rivendicare una potestà di questo genere. E' sempre l'uso della lingua tedesca materia di competenza dello Stato e c'è un ricorso davanti alla Corte Costituzionale che è fatto proprio per questo motivo. Perciò prendo atto che il rappresentante della D.C. convenga sulla sostanza delle osservazio-

ni che da un punto di vista giuridico si devono fare alla vostra proposta. Quando dice però che, allo scopo di consentirvi di avere una pronuncia da parte della Corte Costituzionale, il suo partito favorirà la vostra iniziativa, devo dire che questo favore può essere reso in altra maniera. Gli interpreti autentici e dello Statuto e delle Norme di attuazione e di tutte le norme che regolano la vita della Regione siamo noi, Consiglio Regionale, e noi dobbiamo fare uso di questa potestà senza bisogno di rivolgerci anche agli organi giurisdizionali, al massimo organo quale è la Corte Costituzionale.

Se siamo convinti, egregi colleghi della D.C. e degli altri partiti, che questo ricorso è infondato non dobbiamo consentire che esso venga portato al giudizio della Corte Costituzionale. Dobbiamo assumerci le responsabilità che ci derivano da questa convinzione. Dobbiamo avere il coraggio di dire: siccome siamo convinti che quelle norme sono giuste non c'è motivo che siano messe in discussione, non c'è motivo che si debba provocare un giudizio di legittimità costituzionale. E' un atto questo che penso debba essere compiuto anche in considerazione del fatto che noi sappiamo — lo ha rilevato anche il capogruppo della D.C. — che i nostri colleghi non si acquieteranno di fronte alla pronuncia della Corte Costituzionale. La questione la solleveranno sempre, in Parlamento attraverso la proposta di legge costituzionale per la istituzione di una provincia autonoma, la solleveranno in campo internazionale, non risolveremo niente assolutamente. Risolveremo molto di più se essi ci troveranno compatti e decisi a sbarrare la strada che essi vogliono perseguire per scopi di carattere squisitamente politico, per scopi che consistono, in fondo, nel turbare l'opinione pubblica che è già abbastanza turbata dagli avvenimenti che si svolgono in Alto Adige.

Quindi concludo rivolgendo un vivo appello ai gruppi di lingua italiana, i quali tutti si sono dichiarati contrari alla fondatezza di questo ricorso, perchè esprimano questa loro precisa volontà negando il voto all'approvazio-

ne di questa delibera che dovrebbe portare una questione, che dovremmo ritenere di nostra competenza, davanti alla Corte Costituzionale.

PRESIDENTE: Sono le ore 12.40, proporei di fare orario unico, a meno che non si iscrivano ancora molti oratori; credo che si potrebbe andare avanti fino alle 14 se fosse necessario, invece di riunirci nel pomeriggio ancora. Allora facciamo orario unico fino all'esaurimento di questo argomento.

PARIS (P.S.I.): Chieda chi intende parlare.

PRESIDENTE: Il dott. Scotoni per un breve intervento, Corsini per un breve intervento, per un brevissimo intervento Molignoni, e poi il Presidente della Giunta. Allora penso che possiamo continuare e fare orario unico.

SCOTONI (P.C.I.): Purtroppo il fatto che le Province non siano abilitate a portare davanti alla Corte Costituzionale le impugnative delle leggi e degli atti aventi valore di legge dello Stato, dà una certa fondatezza alla richiesta di ricorrere alla Corte. Questo mi pare in sintesi quanto è stato espresso da quasi tutti coloro che finora hanno parlato. Sotto questo profilo, anche perchè ciò è diventato un po' una prassi nel nostro Consiglio, mi pare che allora è inutile entrare in dettaglio per esaminare se questa disposizione o quell'altra sia più o meno conforme a quanto previsto dallo Statuto.

Tuttavia pur con questa premessa, mi sia consentito di dire che a mio parere, a nostro parere, quelle disposizioni che oggi dovrebbero essere impugnate dal Consiglio mi sembrano sostanzialmente corrispondere non solo a quanto previsto dallo Statuto, ma anche alla praticità, che ad un certo punto deve essere presa in considerazione, quando si dettino delle norme che devono diventare poi uno strumento d'uso da parte di tutta la popolazione, la quale ovviamente non è un libero docente di diritto, ma deve avere qualche cosa che ad un certo punto le serva. Questo dico non tanto per quanto è contenuto nella motivazione, che si limita alla parte negativa, ma per quanto si pensa ovviamente da parte dei proponenti che dove-

va essere fatto e che, da parte mia, il già sapere non è fare il processo alle intenzioni, perchè ha formato oggetto di una legge votata dalla maggioranza del Consiglio Provinciale di Bolzano; legge che, se confrontata con quanto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica, mi sembra però molto molto macchinosa e complessa e di difficile applicazione e fonte di infinite discussioni e di situazioni che a me non sembrano assolutamente giustificate.

Non capisco ad esempio perchè uno il quale, per ipotesi, avendo fatta una fornitura al Comune di Brunico, e non avendo ancora ricevuto il corrispettivo da parte di quel Comune, scrivesse alla Giunta Provinciale e al suo Presidente dicendo: « La prego di voler provvedere a farmi liquidare quanto mi viene » e la Giunta Provinciale scrive al Comune di Brunico dicendo: « Come mai non avete pagato la fattura di quel tale signore? », gli debba scrivere in italiano o in tedesco a seconda che il creditore sia un italiano o un tedesco. Cosa che non riesce a capire e che potrebbe dar luogo a situazioni paradossali o assurde.

Quindi, senza entrare nell'esame di dettaglio, a parere nostro credo che si debba riconoscere che con quel decreto si è in sostanza soddisfatto in maniera sufficiente, anche se molto tardiva, perchè il guaio di quel decreto è che reca la data del 1959, mentre avrebbe dovuto portare la data del 1948 o 1949, cioè di dieci anni fa. Ma se no nella sostanza corrisponde. Per questo motivo, siccome ormai si è delineata la possibilità che la legge possa essere impugnata da una sufficiente maggioranza da parte del Consiglio Regionale, noi ci asterremo dal votare questo provvedimento e conseguentemente anche gli emendamenti, che ne sono poi il corollario e che d'altra parte formeranno l'oggetto di esame della Corte Costituzionale, perchè, se le notizie che ho avuto corrispondono, il motivo sul quale il Governo ha impugnato la legge provinciale votata l'ultima volta il 29 maggio 1959 è proprio quello della competenza provinciale o statale su un settore dell'applicazione della lingua.

CORSINI (P.L.I.): Di fronte ad una proposta di impugnativa su un argomento che è di particolare interesse per il gruppo di lingua tedesca e non avendo la possibilità esso gruppo di lingua tedesca di appoggiare con sufficienti voti, perchè la proposta di impugnativa abbia corso, noi ci saremmo orientati nel senso, come è avvenuto altre volte, nel senso di prestare il nostro voto perchè questo ricorso alla Corte Costituzionale fosse possibile. La sostanza, l'intenzione è questa; se non che siamo stati posti di fronte a un testo che ci è difficile in se stesso accettare per i motivi che sono stati più volte ripetuti, per il modo con cui è stato stilato e non ultimo per il corso del tempo e la corrispondenza delle date. Perchè quando il cons. Benedikter chiude il suo intervento dicendo che « prega il Consiglio di fornire i voti sufficienti perchè possa avvenire il ricorso alla Corte Costituzionale », ha anche ragione, ma anche noi lo avremmo potuto pregare che fosse stato più tempestivo questo intervento da parte del gruppo della S.V.P. In fondo le norme sono state approvate l'8 agosto 1959 e siamo arrivati al 24.9.1959, a pochi giorni di distanza dalla scadenza del termine. E' brutto da parte dei colleghi della S.V.P. che ci pongano di fronte a una situazione di fatto che bisogna accettare, che non si può più mutare, che si sarebbe desiderato magari mutare, così come è per l'emendamento introdotto oggi a proposito della designazione di chi dovrebbe essere il patrono. Io stavo per presentare l'emendamento per indicare un altro costituzionalista italiano cui affidare l'incarico della difesa dinanzi alla Corte Costituzionale, poi ho pensato: come è possibile? Data la brevità del tempo che intercorre non si può assolutamente istruire una causa di questo genere.

Voi sostanzialmente ci avete messi di fronte al fatto compiuto. Avete chiesto sì il nostro voto, il conforto del nostro voto, ma non avete avuto quel tanto di sensibilità anche politica da consentire un esame più ampio ed approfondito della materia, da consentire eventualmente una discussione tale che potesse portare tutti gli emendamenti d'accordo con voi, sui quali

si sarebbe potuto poi più facilmente dare il nostro voto. E' vero quanto è stato richiamato qui da più parti, che l'atmosfera che è stata creata da qualche iniziativa in sede internazionale non è tale di certo da doverci disporre e poterci disporre ad un atto di aiuto, che abbiamo sempre dato e vi vorremmo sempre dare nel futuro. Anche questo corrisponde a verità.

In conclusione io, pur avendo avuto inizialmente l'intenzione di appoggiare il vostro ricorso — e non entro nel merito delle questioni giuridiche, che avrebbero dovuto essere esaminate in sede di discussione generale, che è mancata completamente —, vi dico che il massimo a cui possiamo arrivare è quello dell'astensione, con la raccomandazione che, siccome episodi di questo genere non mancheranno, e voi ricorrerete chissà quante altre volte ancora, se volete che vi si dia questo appoggio e questo aiuto, facciate le cose in tempo, con ordine, con un testo tale che non si debba avere vergogna a sottoscriverlo, perchè qui il contenuto è così confuso e così impreciso, per cui una approvazione risulta difficile a darsi.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Anch'io per una specie di dichiarazione di voto, e dirò subito che la mia parte si è dimostrata in certo modo soddisfatta delle norme di attuazione emanate, particolarmente per quanto concerne il primo comma che interpreta esattamente quello che è stato sempre il nostro pensiero, che non partendo da un punto di vista giuridico quanto piuttosto umano, abbiamo sostenuto in questi anni sempre la necessità che a Bolzano tutti gli atti siano indiscriminatamente bilingui. Questo per ragioni di comodità e per impedire che si verificino quelle sperequazioni che domani si verificherebbero quando dovesse essere accettata la tesi Benedikter. Il secondo comma invece, come giustamente ha rilevato Mitolo poc'anzi, ci lascia insoddisfatti, ma nel complesso le norme le abbiamo ritenute buone e valide, accettabili. Questo mi pare anche il pensiero dei gruppi di lingua italiana qua dentro dai discorsi fatti stamane.

Siamo perfettamente convinti che lo scopo dell'impugnativa è soprattutto di natura poli-

tica, quindi non ci sentiamo assolutamente di dire sì a questa impugnativa, perchè lo faremmo contro coscienza e non abbiamo nessuna ragione per fare questo atto contro coscienza, perchè naturalmente nei confronti della S.V.P. non abbiamo mai avuto legami tali che ci invitino ad assumere questo atteggiamento contro coscienza. Siamo comunque convinti che un eventuale sì al ricorso ed una delibera comunque qualsiasi della Corte Costituzionale non sarà certo quello che soddisferà la S.V.P. nelle sue richieste, nelle sue pretese, costantemente avanzanti, e che muterà l'atteggiamento della S.V.P. sul piano politico locale. Noi ci rendiamo conto con altrettanta obiettività che un « no » al ricorso ha un aspetto negativo, c'è l'altro lato della medaglia, che sarebbe forse un favorire un vittimismo che è ormai la regola e la norma da parte della S.V.P., che potrebbe essere controproducente in questo specifico momento. Comprendiamo quindi l'atteggiamento del gruppo di maggioranza, che, attraverso un appoggio parziale, intende dare la possibilità alla S.V.P. di ricorrere alla Corte Costituzionale; noi coerentemente riteniamo che la posizione nostra in questo momento sia solo quella dell'astensione. La preghiera di Benedikter — che sono convinto è una preghiera che non sale in cielo — non ha potuto convincerci ad assumere un atteggiamento diverso.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): A mia volta alcune brevi considerazioni, dalle quali non vorrei dispensarmi, perchè non posso mai dimenticare i miei doveri di rappresentanza.

Rappresentando la Regione in ogni atto, devo tenere presente che la Regione è composta di più gruppi etnici e devo saper valutare e comprendere e contemperare le aspirazioni, le esigenze di tutti i gruppi etnici. Perciò prendo la parola per alcune dichiarazioni che saranno naturalmente in modo particolare rivolte ai rappresentanti della S.V.P. Non mi lusingo di avere successo, ma ad ogni modo senz'altro spero di dire anche in questa occasione una parola che dovrebbe servire di chiarimento delle idee, e di modificazione degli atteggiamenti, so-

prattutto di rasserenamento degli spiriti, cosa di cui abbiamo bisogno.

E' stata esaminata questa proposta di delibera sotto un duplice profilo, di sostanza e di forma. Per la forma, uno degli stessi proponenti, Benedikter, ha riconosciuto che ci sarebbero senz'altro motivi di modificazione, trattandosi di un atto elaborato frettolosamente, nell'imminenza della scadenza dei termini. Ebbene, ci potrebbe essere ancora il tempo di dare a quell'atto una forma che presenti la cosa in modo più adeguato al prestigio del Consiglio Regionale; basterebbe averne la volontà. Della forma vorrei poi sottolineare non tutti gli aspetti che potrebbero dar motivo a censura, ma due soli aspetti: quello della designazione dell'avvocato che dovrà patrocinare questa causa, se il voto del Consiglio sarà in tale senso, davanti alla Corte Costituzionale; e quello di consentire a questo avvocato di cercare altri motivi di impugnazione oltre quelli indicati nella deliberazione. Quando ho letto il testo di questa deliberazione, essendo vero che evidentemente qui dentro ci sono molte improprietà di linguaggio, ho ritenuto che i proponenti fossero caduti anche qui involontariamente in una improprietà di linguaggio, e ho ritenuto che per « motivi » intendessero dire « argomentazioni ».

Che l'avvocato, a cui fosse affidata la causa, debba e possa studiare le migliori argomentazioni per sostenerla, questo è nell'ordine naturale delle cose. Se di argomentazioni si vuol parlare, non avrei nulla da obiettare; se invece si volesse dire in senso tecnico « motivi di impugnazione », avverto che la Corte Costituzionale farebbe benissimo a non entrare assolutamente nell'esame dei motivi che non siano contenuti in questa delibera. L'unico organo che può stabilire il perchè una determinata disposizione di legge dello Stato debba essere impugnata è il Consiglio Regionale, non può essere l'avvocato cui il Consiglio Regionale affida la causa. Anche da questo punto di vista la rettifica del testo della deliberazione si imporrebbe.

La seconda questione di natura formale è quella relativa alla designazione della perso-

na dell'avvocato. Io la porrei in termini diversi da quella qui dibattuta. La designazione dell'avv. Tinzl per me non incontra nessuna difficoltà. Ma vi rendete conto di un'obiezione che l'organo di esecuzione può fare? Quale è l'ambito di intervento del Consiglio? E' il decidere se impugnare o no una determinata norma di legge o avente valore di legge. L'esecuzione non è affidata al Consiglio, l'esecuzione dell'impugnazione è affidata al Presidente della Giunta Regionale. Attiene all'esecuzione o non attiene alla esecuzione la scelta del patrono? Secondo me certamente. Sarebbe dunque assai più corretto in questa e in altre deliberazioni del genere non procedere alla designazione del patrono, in quanto è più rispettoso dei limiti di competenza lasciare la scelta all'organo che deve tradurre in esecuzione le deliberazioni del Consiglio. Questo per quanto riguarda le due questioni di forma sulle quali mi sembrava opportuno richiamare la vostra attenzione.

Per quanto riguarda la sostanza del diritto non ho alcuna difficoltà a dichiarare, come ha fatto il capogruppo della D.C., che ritengo che il testo legislativo che abbiamo dovuto esaminare non sia suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità costituzionale. Anzi ritengo che sia evidente — nel testo — uno sforzo di comprensione delle esigenze del gruppo etnico tedesco anche al di là di una più rigorosa interpretazione letterale delle disposizioni statutarie. Cosa che ho condiviso, essendo stato in altri tempi patrocinatore delle soluzioni contenute in queste norme.

Dette soluzioni sono correttamente costituzionali, ma come fare a rendervi persuasi di questo? E' press'a poco impossibile, avendo noi più volte ormai dovuto constatare come l'attività di interpretazione delle leggi che ci riguardano è troppo costantemente in voi influenzata dal desiderio di veder adattata la legge alle vostre particolari aspirazioni più che al desiderio di conoscerne il contenuto oggettivo. Quando vi mettete da questo punto di vista, il dialogo in senso rigidamente scientifico e dottrinale, di interpretazione, diventa pressochè impossibile. Ma voi state commetten-

do un errore perchè io non mi meraviglierei affatto se la Corte Costituzionale, forse più rigida interprete delle norme della Costituzione di quanto non sia il Governo, intravedesse in queste norme di attuazione alcune inesatte derivazioni degli articoli 84 e 85 dello Statuto, di cui è già stato parlato in questo Consiglio. C'è stata altra volta nella nostra vita del Consiglio Regionale una situazione del genere, quando si trattava della interpretazione dell'art. 14. Ricordate che noi, spingendoci fino al limite estremo della più larga interpretazione di quella norma, avremmo creduto conformi al testo dell'articolo 14 soluzioni che la Corte Costituzionale poi non ha ritenuto conformi. Avete già avuto l'esempio, in quella contestazione, che la pronuncia della Corte Costituzionale è stata più limitativa, sotto taluni aspetti, di quella che poteva essere una cosciente, convinta interpretazione da fare in altra sede.

Quale può essere il motivo di incostituzionalità di queste disposizioni? Solo una violazione di un disposto costituzionale, non una violazione di leggi ordinarie. Ora, sono stati, con queste norme di attuazione, violati precetti costituzionali? Io sono convinto che non sono stati violati precetti costituzionali di sorta. Il riferimento che avete fatto all'art. 10 della Costituzione, permettete di ripeterlo, è una di quelle storture di interpretazione sulle quali corrono gli errori che state commettendo. Quel tale art. 10 non ha alcun riferimento, con buona pace del prof. Mortati, il cui parere, citato da Benedikter, vorrei comunque leggere *integralmente*.

L'art. 10 stabilisce solo che « l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente conosciuto », cioè alle norme che regolano la convivenza fra gli Stati, originate da consuetudini o da convenzioni generalmente applicate nei rapporti internazionali. L'art. 10 non considera assolutamente i patti specialissimi, di dettaglio, tipo quello che stiamo esaminando. La invocazione quindi dell'art. 10 come pretesto di violazione della norma costituzionale sarà senza dubbio scartata.

Non essendo stata violata la Costituzione, chiediamoci se è stato violato lo Statuto di autonomia. Ritengo di no — e vi prego anzitutto di fissare la vostra attenzione anche sul trattato di Parigi che regola questa materia. La dizione vuoi in inglese, vuoi nel testo italiano, è tale da dare più chiaramente la visione dei limiti in questa materia. Anche il trattato di Parigi si è espresso così: « in conformità dei provvedimenti legislativi emanati o emanandi ai cittadini di lingua tedesca sarà concesso ecc. ». « Ai cittadini »: il concetto così detto della *soggettività* del diritto all'uso della lingua, essendo la facoltà d'uso della lingua tedesca accordata *al cittadino* nei rapporti con la pubblica amministrazione, è dunque espressamente affermato già nello stesso testo del trattato, e lo è affermato anche con un'esplicita delega dei poteri di regolamentazione allo Stato italiano: « in conformità alle leggi ed a provvedimenti legislativi » dello Stato italiano, non c'è nessun dubbio, *emanati o emanandi*. Il che fa pensare in modo assolutamente sicuro che le alte parti contraenti hanno previsto il possibile rispetto di leggi ordinarie già sussistenti, e l'emanazione di altre leggi secondo il principio generale che una norma successiva può modificare una norma precedente. Se ripensate alle vostre tesi sotto questo profilo forse il vostro comportamento potrà essere diverso. Allora forse, invece di mettervi su un piede di contesa continua sul terreno giuridico a base di forzature che non possono trovare poi accoglimento, vi potrete mettere in atteggiamenti praticamente più utili, per i vostri stessi fini.

Tuttavia il gruppo al quale appartengo, anche con la mia adesione, non « favorirà » questo ricorso, cons. Mitolo, ma lo renderà possibile. Qui dobbiamo vedere di intenderci. Pur avendo noi la certezza che le argomentazioni che si sono svolte un po' da tutti i gruppi consiliari italiani, sono fondate, noi crediamo di dover consentire al gruppo linguistico tedesco l'accertamento del diritto, nella forma che la Costituzione consente; nell'impossibilità di creare uno stato di convinzione nei rappresentanti del gruppo etnico tedesco, noi, anche que-

sta volta, crediamo segno di civiltà il non presumere di poter con il numero imporre una soluzione giuridica a questa minoranza e il consentire a questa minoranza di raggiungere la certezza del diritto attraverso uno strumento che la Costituzione prevede e che noi rendiamo possibile. Che questo serva poi a creare a posteriori uno stato di convincimento che oggi non c'è, è dubbio. Sulla scia di certe esperienze si potrebbe anche dire che è illudersi il credere questo. Ma ciò non ci deve togliere da un atteggiamento che dovunque dovrà essere giudicato come un atteggiamento di larga comprensione, ispirato dal desiderio di creare motivi di convinzione nella nostra convivenza, nei modi consentiti dalla Costituzione italiana. Un opposto atteggiamento, come potrebbe non sembrare al gruppo tedesco un impedimento ad avere una pronuncia che sarà data dalla stessa autorità giudiziaria italiana su di un tema perplesso? come potrà togliere a detto gruppo il convincimento che la forza del numero in questo particolare ordinamento regionale si è impedito a una minoranza etnica di ottenere, se possibile, ragione? In sostanza ciò che si chiede è un esame di una disposizione costituzionale, e questo esame noi crediamo di dover assolutamente consentire, affinché i tedeschi per primi debbano comprendere che il nostro è veramente un atteggiamento di equilibrio, di volontà di un sereno accertamento di tutti i dubbi che ci riguardano e possano comprendere che il convivere e il cooperare con noi con questo spirito dovrebbe essere molto facile, quando si voglia guardarsi negli occhi e giudicarsi per quello che siamo...

MITOLO (M.S.I.): E' illuso!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Ebbene, se i tirolesi non vorranno riconoscere ed apprezzare questo nostro stile, per lo meno dovrebbe essere finito quell'altro atteggiamento che ci descrive come dei sovrachiatori o dei contenitori delle loro libertà. E anche fuori di qui, anche nei confronti dell'opinione pubblica italiana, sarà chiaro che ci comportiamo in modo da evitare ogni possibile lagnanza da parte dei tedeschi, ogni pretesto di malcontento; vedre-

mo anzi migliorata la posizione dello Stato stesso, se la Corte Costituzionale respingerà il ricorso; e in questa ipotesi vedremo aumentato il prestigio dello Stato, convalidato da una decisione della Corte.

E questo varrà nei confronti dell'opinione pubblica internazionale se avrà la pazienza di studiare le cose come realmente sono, e non vorrà limitarsi ad accogliere ciecamente le impressioni, le storture, le deviazioni che della situazione dell'Alto Adige si stanno facendo in questo momento. Ritengo quindi espressione di alta civiltà il rendere possibile l'accertamento giudiziario del diritto, in questa situazione, e politicamente lo ritengo atto indubbiamente più utile che un atteggiamento negativo, che darebbe senza dubbio un pretesto di ulteriore insoddisfazione al gruppo etnico tedesco. Non dimentichiamo mai, assolutamente mai, che al di sopra ed al di là delle pure questioni giuridiche e dei rapporti fra partiti politici, esistono le popolazioni che hanno un'ansia di andare d'accordo, di convivere e non di essere esposte a continui motivi di contrasto, di frizione, di ostilità e di odio. Il togliere in tutti i modi un pretesto all'odio — e questo sarebbe un pretesto, creda Mitolo — il togliere in tutti i modi un pretesto all'odio, è compiere nel miglior modo la nostra funzione qui dentro, e salvare quello che fu lo spirito che prevalse nel momento della costituzione della Regione, quello spirito che vedeva unite le popolazioni nella soluzione dei loro problemi, le vedeva unite nel raggiungimento di un costante progresso economico ed organizzativo, unite nell'esercizio delle loro libertà culturali e linguistiche ed altro. Questo era lo spirito. Noi lo abbiamo sempre mantenuto, noi lo potremo dire a fronte alta in ogni situazione ed in ogni momento. Che altri questo spirito abbiano abbandonato, se in principio lo avevano; che altri si siano lasciati travolgere da passioni, lo dobbiamo constatare con amarezza, ma questo non può toglierci dall'essere coerenti ad una linea che parte da un'indicazione morale, civile e italiana nel migliore senso della parola.

PRESIDENTE: Allora poniamo in vota-

zione il primo emendamento, avete già il testo che dice « Et il primo e secondo comma... ».

BRUGGER (S.V.P.): Ich werde mich nicht lange aufhalten, Herr Präsident. Ich wollte nur mitteilen, dass wir uns bis jetzt einig waren, dass Abänderungsanträge zu Beschlussanträgen nicht gesondert abzustimmen sind; wenn bisher Abänderungsanträge eingebracht worden sind, hat man sich mit den Unterzeichnern des Beschlussantrages geeinigt.

Ueber einen Abänderungsantrag, der dieselben Unterschriften trägt wie der Beschlussantrag, wird nicht gesondert abgestimmt.

PRESIDENTE: Im Gegensatz zu Ihrer Meinung vertrete ich den Standpunkt, dass auch die Unterzeichner des Beschlussantrages nichts in dieser Aula hinzufügen können, ohne dass es die Versammlung durch Abstimmung genehmigt. Ich kann Ihre Meinung nicht teilen.

Ho detto che non posso condividere l'opinione di Brugger che, per chi non ha forse seguito, ha detto che qui non ci vuole una votazione separata per questo emendamento, in quanto è un emendamento firmato dagli stessi firmatari della mozione e della delibera stessa. Perciò questo va considerato come un'aggiunta alla delibera che gli stessi firmatari hanno fatto, e non ci vuole una votazione separata. Ho detto che non posso condividere questo punto di vista in quanto ogni nuovo emendamento in aggiunta deve essere deliberato dal Consiglio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte nur bemerken, dass wir beim Beschlussantrag über die Feststellung der Volkszugehörigkeit zugestimmt hatten, dass einiges abgeändert werde; dann hat eine längere Debatte stattgefunden, ob man darüber nun getrennt abstimmen soll oder nicht. Der Schluss, zu dem der Präsident des Regionalrates gekommen ist, war, dass der Beschlussantrag mit dem Abänderungsantrag als ein einheitliches Ganzes aufzufassen ist und nur einmal darüber abgestimmt werden soll. So hat man es Ende Juli gehalten.

PRESIDENTE: Ein Beschlussantrag im allgemeinen ist eine Sache, und ein Antrag auf Anfechtung eines Gesetzes ist eine andere Sache. Letzterer ist durch den Art. 41 der Geschäftsordnung genau geregelt, welcher im italienischen Text lautet: « Alle proposte di impugnativa di leggi o di atti aventi valore di legge della Repubblica, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per le proposte di legge ». Es ist dies auch ein Beschlussantrag besonderer Art, der einen Antrag auf Anfechtung eines Gesetzes beinhaltet. Es ging die Rede, dass Abänderungen nur vorgebracht werden können, wenn die Antragsteller des Beschlussantrages einverstanden sind. Hier muss man unterscheiden.

Pongo in votazione il primo emendamento. Avverto che secondo la prassi che è già stata seguita una volta, per far passare questo emendamento, il quale porta una nuova impugnazione, ci vogliono 25 voti favorevoli, come per tutta la delibera. Abbiamo adottato questo sistema anche in altre occasioni; mi ricordo quando venne presentato un emendamento del M.S.I. in occasione della discussione sull'impugnazione delle norme di attuazione sull'edilizia popolare. Là ci fu una questione, anche allora ci fu una votazione segreta, perchè venne richiesta, e ci volevano i 25 voti e questi mancavano per un voto.

Mi ricordo esattamente questo. Siccome questa è una nuova impugnativa, si impugna un nuovo articolo o parte di un articolo, ci vogliono in questo caso 25 voti favorevoli, se no questo non passa. Altro potrebbe essere il discorso sull'emendamento finale, quello relativo alla scelta del patrono.

Chi è d'accordo con l'emendamento? 14 favorevoli, 3 contrari, gli altri astenuti. L'emendamento è respinto.

C'è un secondo emendamento, ed è stato presentato un terzo emendamento che va trattato prima di quello presentato tempo fa, perchè si aggiunge al testo, a firma di Odorizzi, Sassudelli e Rosa: all'ultima riga della deliberazione sostituire la parola « motivi » con la parola « argomentazioni ». Credo che questo

non presenti difficoltà. E' approvato a maggioranza con 4 astenuti.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, trasporti, turismo - D.C.): Volevo dire che era un'altra cosa quella là!

PRESIDENTE: Ultimo emendamento, chiede di aggiungere il testo « Delibera di affidare la rappresentanza nel giudizio della Regione al sen. avv. dott. Karl Tinzl ». A questo emendamento è stato presentato un altro emendamento, cioè un emendamento all'emendamento che dice: Invece di scrivere « il sen. Karl Tinzl » scrivere « sen. avv. dott. Sand », a firma Molignoni e Nardin. (*Ilarità*).

DALSASS (S.V.P.): Questo non è un emendamento all'emendamento!

PRESIDENTE: E' chiaro che prima va messo in votazione l'emendamento all'emendamento. C'è qualcuno che chiede la parola sull'emendamento all'emendamento? Nessuno, allora lo pongo in votazione.

NARDIN (P.C.I.): Questo volevamo. (*Ilarità*).

PRESIDENTE: L'emendamento all'emendamento è respinto con 7 favorevoli, 10 contrari, il resto astenuti. Altro emendamento all'emendamento...

KESSLER (D.C.): Chiedo di mettere in votazione il prossimo, o accettare questo.

NARDIN (P.C.I.): Prima va votato quell'altro.

PRESIDENTE: Un momento, prima c'era un'altro emendamento all'emendamento che chiedeva di sostituire Tinzl con l'avv. Riz, senonchè questo non va messo in votazione più in quanto è stato presentato un emendamento soppressivo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' stata abolita la pena di morte, Presidente!...

PRESIDENTE: Non si può presentare un emendamento soppressivo di un emendamento che non è ancora accolto.

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.):

Non si può sopprimere un emendamento che non c'è.

PRESIDENTE: Lei ha presentato un emendamento soppressivo di un altro emendamento che suona « delibera inoltre di affidare ecc. ». Ora, non posso sopprimere un emendamento che non è stato accolto. (*Ilarità*). Si respinge questo piuttosto, se no non è possibile. Se volete sopprimere l'emendamento nella parte dove si chiede « Delibera inoltre di affidare la rappresentanza nel giudizio della Regione al sen. avv. Tinzl », dovete votare contro, ma non potete chiedere la soppressione di un emendamento che non è stato ancora votato e quindi non esiste.

KESSLER (D.C.): Non per testardaggine ma considero l'emendamento presentato e comunicato al Consiglio come una proposta reale e formale, perchè, signori, anche la delibera non è stata votata, ma non per questo io non posso presentare un emendamento soppressivo di una parte della delibera...

PRESIDENTE: Ma non fa ancora parte della delibera!

KESSLER (D.C.): Ma questa delibera che dobbiamo votare è una proposta, è una proposta sulla quale il Consiglio è chiamato a dire sì o no, oppure a modificare. L'emendamento presentato è la stessa cosa, scusi Presidente, se permette voglio anche chiarire il perchè. Presentando quell'emendamento soppressivo, non è che i presentatori intendano non affidare la difesa della causa al Senatore Tinzl o al Senatore Sand o altro, si vuole affermare il principio prima enunciato dal Presidente Odorizzi correttissimamente, che questa materia della nomina del difensore fa parte dell'esecutivo, e non è competenza del Consiglio. Quindi questo emendamento, così come è stato presentato, ritiene la Presidenza che non possa essere votato? Accetto, a condizione però che il Consiglio accetti di non mettere in votazione l'emendamento perchè verte su una materia che non è di competenza del Consiglio. Quindi per me le due soluzioni si equivalgono, purchè com-

prendiate una volta per sempre che la nomina del difensore spetta all'organo esecutivo e non all'organo deliberante che è il Consiglio.

PRESIDENTE: Guardi, cons. Kessler, come ho già detto non si può presentare un emendamento soppressivo ad un emendamento che non è accolto.

KESSLER (D.C.): E' discutibile.

PRESIDENTE: Si può presentare un emendamento modificativo di quello che c'è. Lei può presentare un emendamento all'emendamento che sia modificativo ma non soppressivo, cioè lei può proporre di dire: « delibera di affidare la rappresentanza a qualcun altro » oppure se non lo vuole deve votare contro. E' chiarissimo. Ma non sopprimere. Lei ha queste possibilità, non può sopprimere un emendamento che è stato presentato, se non votando contro di esso. Lei può modificare un emendamento presentando altro emendamento modificativo.

BRUGGER (S.V.P.): Wir müssen auf der Abstimmung dieses Antrages bestehen, weil bereits über einen solchen Antrag abgestimmt worden ist. Es ist bereits abgestimmt worden, ob der Auftrag dem Dr. Sand gegeben werden soll, was abgelehnt worden ist. Demzufolge müssen wir auch darüber abstimmen, ob der Antrag dem Dr. Tinzl gegeben werden soll.

PRESIDENTE: Nein, das ist ja selbstverständlich, das steht ja nicht zur Debatte. Selbstverständlich wird darüber abgestimmt. Da ist aber noch eine Abänderung zu unserer Abänderung, die kommt zuerst dran, und dann, wenn diese umfällt, kommt der Vorschlag Dr. Riz; dann wird der Antrag der S.V.P. abgestimmt.

Metto ai voti l'emendamento all'emendamento: sostituire le parole « avv. Tinzl » con le parole « avv. Roland Riz ».

BRUGGER (S.V.P.): Ist denn Dr. Riz berechtigt, die Vertretung beim Verfassungshof zu übernehmen?

ALBERTINI (Vice Presidente - D.C.): Non lo possiamo incaricare perchè non è abilitato.

PRESIDENTE: Non posso mettere in votazione l'emendamento perchè Riz non è abilitato.

BRUGGER (S.V.P.): Roland?

PRESIDENTE: Sì, Roland non è abilitato a difendere la causa alla Corte Costituzionale, non posso quindi mettere ai voti questo emendamento. Pongo ai voti l'emendamento che suona: « Delibera inoltre di affidare la rappresentanza nel giudizio della Regione al sen. avv. Tinzl ». E' respinto con 16 voti favorevoli, 21 contrari. Adesso si passa alla votazione per scrutinio segreto del testo della delibera. Avverto che anche qui ci vogliono 25 voti favorevoli perchè la delibera sia approvata.

Prego il Consiglio di fermarsi dopo la votazione perchè deve ancora fare una piccola cosa che non ci impegnerà per molto tempo. C'è la richiesta di inserire all'ordine del giorno la elezione di un membro della commissione legislativa affari generali, in quanto Dalsass ha rassegnato le dimissioni da questa commissione. Ora prego il Consiglio di voler inserire questo all'ordine del giorno con i 3/4 di maggioranza, in quanto è urgente designare al posto del dimissionario un altro Consigliere, altrimenti la commissione non può lavorare e la commissione deve lavorare perchè ci sono parecchi progetti di legge.

(Segue votazione della delibera a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 39 votanti - 28 sì, 3 no, 3 schede bianche.

Si procede ora alla votazione per l'inserimento all'ordine del giorno dell'elezione di un membro della commissione degli affari generali. La cosa è urgente e ci vogliono i 3/4 di maggioranza.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 28 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto.

L'argomento è messo all'ordine del giorno.

Il cons. Dalsass ha presentato le dimissioni dalla commissione degli affari generali e spetta al Consiglio quindi procedere alla sostituzione.

BRUGGER (S.V.P.): Dr. Dalsass hat seinen Rücktritt als Mitglied der Kommission für Allgemeine Angelegenheiten erklärt und der Regionalrat soll einen Nachfolger ernennen. Da Dr. Dalsass der Gruppe der Landtagsabgeordneten der S.V.P. angehört, trifft es somit ein deutschsprachiges Mitglied zu ersetzen und wir schlagen an seiner Stelle Dr. Benedikter als Mitglied vor.

PRESIDENTE: Il Consiglio è pregato di votare su questa proposta: al posto del cons. Dalsass nominare Benedikter.

MITOLO (M.S.I.): Credo che Benedikter non abbia tempo per poter far parte della commissione affari generali, e soprattutto per presiederla. Benedikter è diventato Assessore provinciale all'edilizia popolare e sicuramente se venisse accettata questa proposta la com-

missione affari generali non funzionerebbe più. Penso che questo Benedikter lo debba riconoscere e che debba ritirare la sua candidatura e che sia proposta un'altra persona del suo gruppo.

PRESIDENTE: Vorrei solo dire che non si tratta di nominare l'Assessore Benedikter a Presidente della commissione, perchè la nomina del Presidente è compito della commissione. Benedikter viene semplicemente eletto, se viene eletto, quale membro della commissione, poi è compito della commissione eleggere il Presidente. Chi è d'accordo con questa proposta? 13 favorevoli, nessuno contrario, la maggioranza si astiene. La votazione ha dato esito favorevole.

La seduta è tolta.

(Ore 14).

(A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari)